



autostrada del Brennero

SERVIZIO BIENNALE DI PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E URBANI PRODOTTI LUNGO L'INFRASTRUTTURA E PRESSO LE SEDI DELLA SOCIETÀ.

CIG 6349445FC1

SCHEMA DI CONTRATTO

INDICE

ART. 1)	DEFINIZIONI	4
ART. 2)	OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ART. 3)	IMPORTO CONTRATTUALE	4
ART. 4)	MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	4
ART. 5)	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 6)	SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE PRESTAZIONI	5
ART. 7)	ORDINI DEL DIRETTORE D'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 8)	CAUZIONE DEFINITIVA	6
ART. 9)	ONERI A CARICO DELL'IMPRESA	7
ART. 10)	INADEMPIMENTI O RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER FATTO DELL'IMPRESA	8
ART. 11)	PENALI	9
ART. 12)	SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI	10
ART. 13)	SUBAPPALTI	11
ART. 14)	DISCIPLINA DELLE VARIANTI	11
ART. 15)	VERIFICA DELLA CONFORMITÀ	12
ART. 16)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ	12
ART. 17)	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	12
ART. 18)	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	12
ART. 19)	SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI	13
ART. 20)	ELEZIONE DI DOMICILIO	13
ART. 21)	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
ART. 22)	SISTEMA QUALITA' DELL'IMPRESA	14
ART. 23)	OBBLIGHI ED ONERI DELL'ESECUTORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA	14
ART. 24)	RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01	15

SCHEMA DI CONTRATTO

relativo al servizio biennale di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti speciali e urbani prodotti lungo l'infrastruttura e presso le sedi della Società, rinnovabile per ulteriori due anni.

Premesso

che Autostrada del Brennero SpA:

- è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- con Determina dell'Amministratore Delegato n. 537 di data 28 maggio 2015, ha approvato il servizio di prelievo, trasporto e recupero differenziato dei rifiuti solidi urbani raccolti lungo l'autostrada del Brennero e di quelli prodotti presso i Centri di Sicurezza Autostradali e le altre sedi della Società, per un periodo di due anni;
- per la scelta del contraente ha proceduto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, con selezione dell'offerta migliore con il criterio del prezzo più basso, da esprimersi mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura aperta, tenutasi in data, ha aggiudicato il servizio di che trattasi all'Impresa, con sede in

l'Impresa/RTI/Consorzio:

- dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'Impresa dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia degli interventi previsti;
- dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor, nato a, il, nella sua qualità di della S.p.A. Autostrada del Brennero, con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n°..... – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor, nato a, il, nella sua qualità di dell'Impresa, con sede in, via n°....., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n° di repertorio del dott., notaio in), Codice Fiscale n°, (che di seguito, per brevità, sarà denominata Impresa) dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1) DEFINIZIONI

Le premesse al presente contratto, così come il Codice, il Regolamento e il Capitolato Speciale d'Appalto, ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
- **Regolamento:** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
- **Capitolato Generale:** il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto ha per oggetto il servizio biennale di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti speciali e urbani prodotti lungo l'infrastruttura e presso le sedi della Società, rinnovabile per ulteriori due anni.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli elaborati di progetto in tema di varianti in corso d'opera e di modifiche che non sono considerate varianti, le prestazioni da espletarsi sono quelle dettagliatamente descritte nel "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" ed in tutti i documenti messi a disposizione dell'Impresa.

ART. 3) IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale, è di netti Euro (in cifre) (Euro (in lettere), di cui Euro per costi della sicurezza.

Il corrispettivo delle prestazioni viene determinato a misura, in base ai quantitativi effettivamente eseguiti dall'Impresa.

Tale importo potrà variare tanto in più quanto in meno, e comunque nel rispetto dell'art. "DISCIPLINA DELLE VARIANTI" del presente documento e degli artt. 310 e 311 del Regolamento. I prezzi e gli importi del servizio sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche le valutazioni dell'Impresa non dovranno tener conto dell'I.V.A. in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata all'Impresa dalla Società Appaltante come previsto dalle vigenti norme di Legge.

Tutte le altre spese e imposte sono a carico dell'Impresa; si intendono pertanto a carico dell'Impresa le spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi ed autorizzazioni concernenti l'esecuzione del servizio.

ART. 4) MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Al termine di ogni mese contrattuale l'Impresa potrà emettere fattura con riferimento alle prestazioni eseguite nel mese precedente. I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, previo adempimento agli obblighi di legge e accertata la regolarità contributiva verso gli

Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'Impresa.

Dall'importo delle fatture verrà debitamente detratto l'ammontare delle eventuali penali che verranno comminate nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 11.

Il pagamento della rata di saldo avverrà previo rilascio, da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, dell'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del Regolamento.

In caso di sospensione del servizio per cause non dipendenti dall'Impresa, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere alla liquidazione della parte del servizio eseguita fino al momento della sospensione, indipendentemente dall'ammontare del credito maturato. Troveranno applicazione, in tal caso, le disposizioni di cui agli artt. 4 comma 3, e 307 del Regolamento.

ART. 5) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'avvio del servizio potrà essere effettuato anche subito dopo l'aggiudicazione in pendenza della stipula del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 302 comma 2, del Regolamento.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito per l'avvio del servizio, alla medesima verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Società avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto trattenendo definitivamente la cauzione provvisoria o definitiva presentata dall'Impresa stessa, a seconda che il mancato avvio si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 304 comma 3 del Regolamento il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà altresì ordinare l'inizio delle attività in luoghi o tempi diversi, impartendo le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'Impresa può chiedere di recedere dal contratto. Troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 302 commi 5 e 6 e 305 del Regolamento.

ART. 6) SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE PRESTAZIONI

L'Impresa non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere il servizio.

La Società è legittimata a sospendere il servizio, su motivata richiesta dell'Impresa alla presenza delle circostanze di cui all'art. 308 commi 1 e 2 del Regolamento.

Fuori dai casi previsti al comma precedente, il Responsabile del Procedimento, può ordinare la sospensione del servizio, per ragioni di pubblico interesse o necessità nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 del Regolamento. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Impresa potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

Fatti salvi i casi appena citati, per la sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo. La sospensione legittimamente disposta determina l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale per un periodo pari a quello della sospensione medesima.

Eventuali sospensioni del servizio disposte dal Direttore d'Esecuzione del Contratto per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione del servizio.

ART. 7) ORDINI DEL DIRETTORE D'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto riguarda la gestione del servizio dalla consegna alla verifica della conformità, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento e dal Capitolato Generale.

Gli ordini di servizio saranno emessi secondo quanto previsto dall'art. 152 del Regolamento.

Fatte salve le disposizioni di cui Contratto e relativi allegati nonché gli eventuali Ordini di Servizio emessi dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Impresa ha facoltà di svolgere il servizio ed organizzarsi nel modo che reputerà più opportuno, per eseguire le prestazioni secondo le migliori regole d'arte, fermo comunque restando il rispetto delle normative di legge vigenti; tuttavia il Direttore d'Esecuzione del Contratto si riserva l'insindacabile diritto di disporre, mediante ordini di servizio scritti, che l'Impresa esegua il servizio nell'ordine prescritto da esso stesso e in un determinato periodo, che proceda, con ritmo più o meno celere, all'esecuzione di una parte di esso, sia per ragioni tecniche sia per altre esigenze, assicurandosi comunque che gli interventi siano eseguiti a regola d'arte, in conformità del progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali, nella legittimità e nei limiti della legislazione vigente, senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale titolo.

Qualora risulti che le prestazioni non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, il Direttore d'Esecuzione del Contratto ordinerà all'Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla Società degli eventuali danni.

ART. 8) CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa è tenuta a garantire l'esatto adempimento degli obblighi per essa derivanti dal contratto e a tal fine ha prestato, a norma degli artt. 113 del Codice, garanzia fideiussoria di ammontare pari al ...% (...per cento) dell'importo del servizio oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad e € (in cifre) Euro (in lettere).

La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per lo svolgimento del servizio.

La Società può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del Codice, la garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

ART. 9) ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

E' obbligo dell'Impresa adottare nell'esecuzione del contratto tutti i provvedimenti e cautele necessari, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire un'esecuzione secondo le prescrizioni progettuali, a perfetta regola d'arte e comunque in modo tale da garantire l'incolumità delle persone. Oltre a quanto espressamente previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale l'Impresa dovrà in particolare:

1. osservare le norme concernenti l'assunzione del personale e le assicurazioni varie del personale stesso contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione alle direttive CEE riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e tutte le altre disposizioni, comprese quelle che potranno intervenire in corso di fornitura;
2. in attuazione dell'obbligo di informazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 evidenziare i rischi connessi all'ambiente di lavoro;
3. prendere conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro o connessi alle lavorazioni da porre in atto al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori;
4. uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;
5. l'Impresa provvederà inoltre:
 - a) a tenere a disposizione presso la sede della Società, copia dello stralcio del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto della fornitura di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e ad illustrarne il contenuto a tutti i dipendenti impiegati nell'espletamento dei lavori;
 - b) a portare a conoscenza dei propri dipendenti, tutti i rischi connessi all'ambiente di lavoro e/o alle lavorazioni da porre in atto, di cui ai precedenti comma;
 - c) a fare osservare a tutti i propri dipendenti le Norme e disposizioni di cui al presente articolo e quelle riportate nello stralcio del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto della fornitura di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008;
 - d) a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
 - e) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano conformi alle prescrizioni vigenti;
 - f) ad informare immediatamente il Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.
6. l'Impresa è obbligata a far rispettare ad eventuali subappaltatori tutte le norme, prescrizioni e richiami di cui al presente articolo.
7. l'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione delle operazioni affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita peraltro, né riduce, comunque, la sua responsabilità.
8. l'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dalla Società appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Società che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo

dell'Impresa stessa di ottemperare agli ordini che il Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato avrà emanato.

9. l'Impresa è parimenti tenuta a rispondere, nei limiti su accennati, dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.
10. l'Impresa è tenuta ad applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e norme per quanto riguarda contratti collettivi di lavoro vigenti, assunzioni ed adempimenti relativi agli istituti assicurativi e previdenziali.

ART. 10) INADEMPIMENTI O RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER FATTO DELL'IMPRESA

E' nelle facoltà della Società di risolvere il contratto:

- a) quando l'Impresa si renda colpevole di frode o negligenza grave o quando interrompa l'esecuzione del contratto per la pendenza di contestazioni avanti all'autorità giudiziaria;
- b) quando per negligenza dell'Impresa o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, le prestazioni non vengono prestate secondo le prescrizioni e le tempistiche di contratto in modo da non garantire il compimento delle prestazioni nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita delle prestazioni medesime;
- c) quando l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle prestazioni;

La risoluzione opera di diritto ai sensi degli artt. 297 del Regolamento e 135 e 136 del Codice.

Peraltro, nei casi previsti nelle lettere b) e c) del comma precedente, la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida da parte della Società, che prescriva quanto l'Impresa debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, assegnando il relativo termine di adempimento; trascorso tale termine senza che l'Impresa abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli, la Società potrà fare la dichiarazione di risoluzione del contratto, che verrà notificata dalla Società all'Impresa.

Nel caso di risoluzione spetterà all'Impresa soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo il risarcimento dei danni che, eventualmente, la Società dovesse subire per il mancato completamento dei servizi nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'Impresa, ivi compresi gli oneri per la reindizione della procedura di affidamento.

La Società darà corso ai pagamenti per le prestazioni regolarmente eseguite e per il rilievo dei materiali, utensili, macchinari e cantiere nella misura concordata o provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'Impresa alla Società.

Non spetterà all'Impresa il compenso stabilito dall'art. 134 del Codice nel decimo dell'importo delle prestazioni non ultimate.

E' facoltà della Società, inoltre, richiedere ispezioni ed accertamenti per garantire il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

ART. 11) PENALI

Tenuto conto di quanto previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, in caso di inadempimento dell'Impresa sono previste le seguenti penali, fatto salvo il diritto della Società alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.

a) PENALI PER RITARDATO ADEMPIMENTO:

1. Ritardato posizionamento dei container:

Verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,7‰ dell'importo netto contrattuale ogni giorno di ritardo (salvo motivata giustificazione) rispetto i 7 giorni di calendario dalla richiesta per il posizionamento di nuovi container e/o la sostituzione (compreso il press-container in caso di malfunzionamenti quali perdita di liquidi, malfunzionamento della pressa, ecc.) nel corso dell'anno di quelli già presenti.

2. Interruzione del servizio:

Verrà applicata una penale giornaliera pari all'0,7‰ dell'importo netto contrattuale ogni 24 ore di ritardo (salvo motivata giustificazione) rispetto alle 72 ore dalla chiamata per il ritiro dei rifiuti.

3. Ritardato invio del riepilogo dati anno solare precedente:

Verrà applicata una penale giornaliera pari all'0,3‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al 31 gennaio dell'invio del dettaglio dei quantitativi avviati a recupero/smaltimento da ciascuna impresa e l'elenco delle ditte che ne hanno effettuato il trasporto nel corso dell'anno solare precedente.

b) ALTRE PENALI:

1. Mancato preavviso di ritiro:

In caso di arrivo dell'autista senza alcun preavviso scritto (fax o email), verrà applicata una penale pari allo 0,5‰ dell'importo netto contrattuale per ciascun mancato preavviso.

Qualora il preavviso sia stato inferiore a 2 ore, verrà applicata una penale pari allo 0,3‰ dell'importo netto contrattuale per ciascun mancato preavviso.

2. Mancato preavviso di ritardo:

In caso di ritardo oltre le 2 ore dall'orario concordato per il ritiro, senza alcuna comunicazione scritta (fax o email), verrà applicata una penale oraria pari allo 0,3‰ dell'importo netto contrattuale.

3. Mancato invio delle autorizzazioni aggiornate:

Verrà applicata una penale pari all'0,5‰ dell'importo netto contrattuale per ogni mancata comunicazione della nuova autorizzazione al trasporto o recupero, riscontrata in occasione della consegna del rifiuto al trasportatore.

4. Formulario con impianto di destinazione diverso da quelli autorizzati:

Verrà applicata una penale pari all'1‰ dell'importo netto contrattuale per ogni formulario sulla cui IV copia sia stato sostituito l'impianto di destinazione senza preavviso.

5. Ritiro rifiuti non autorizzato:

Verrà applicata una penale pari all'1‰ dell'importo netto contrattuale per ogni formulario che non sia stato firmato da personale di Autostrada del Brennero S.p.A.

6. Formulario con dati diversi da quelli comunicati:

Verrà applicata una penale pari allo 0,3‰ dell'importo netto contrattuale per formulario con caratteristiche diverse da quelle riportate nel fax di richiesta ritiro.

7. **In caso di mancato invio al referente del luogo di produzione (tramite fax o email) della IV copia di ciascun formulario con allegata la fotocopia del tagliando di pesata indicante peso in uscita dall'impianto ed in entrata all'impianto di destino, oltre le 48 ore dal ritiro:**
Verrà applicata una penale pari allo 0,4‰ dell'importo netto contrattuale per ogni formulario.
8. **In caso di invio al referente del luogo di produzione (tramite fax o email) della IV copia di ciascun formulario, entro le 48 ore dal ritiro ma senza allegata la fotocopia del tagliando di pesata indicante peso in uscita dall'impianto ed in entrata all'impianto di destino:**
Verrà applicata una penale pari allo 0,3‰ dell'importo netto contrattuale per ogni formulario.
9. **In caso di invio dell'originale della IV copia direttamente al referente dell'unità locale anziché al Direttore di Esecuzione del Contratto:**
Verrà applicata una penale pari allo 0,4‰ dell'importo netto contrattuale per ogni formulario.
10. **In caso di invio (congiuntamente alla fattura) al Direttore di Esecuzione del Contratto dell'originale della IV copia di ciascun formulario, senza allegata la fotocopia del tagliando di pesata indicante peso in uscita dall'impianto ed in entrata all'impianto di destino:**
Verrà applicata una penale pari allo 0,5‰ dell'importo netto contrattuale per ogni formulario.
11. **In caso di invio al Direttore di Esecuzione del Contratto della fattura senza allegata la autocertificazione mensile dell'avvenuto controllo della validità dei permessi di soggiorno di tutti i dipendenti:**
Verrà applicata una penale pari allo 0,3‰ dell'importo netto contrattuale euro per ogni fattura.
12. **In caso l'autista non abbia con sé la tessera di riconoscimento:**
Verrà applicata una penale pari allo 0,4‰ dell'importo netto contrattuale per ogni mancanza.
13. **In caso la tessera di riconoscimento non coincida con quanto previsto all'art. 5 del Capitolato:**
Verrà applicata una penale pari allo 0,3‰ dell'importo netto contrattuale ogni qualvolta si riscontrerà tale anomalia.

Qualora vengano riscontrate le inadempienze sopra riportate il RUP invierà tramite lettera l'invito a dare giustificazione entro 10 giorni anticipando che in mancanza di produzione delle giustificazioni, ovvero qualora le stesse fossero ritenute non idonee, si procederà all'applicazione delle penali nella misura sopra indicata.

Qualora durante il periodo contrattuale la somma delle diverse penali dovesse raggiungere il 10% dell'importo contrattuale, è facoltà della Società chiedere la risoluzione del contratto.

In caso di ottenimento di un DURC negativo per due volte consecutive è prevista la risoluzione del contratto e la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 12) SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

Qualora nell'esecuzione del contratto si verificasse qualsivoglia sinistro o danno l'Impresa dovrà dare immediata comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Nei casi di cui sopra, il Direttore dell'esecuzione del contratto compila apposita relazione da trasmettere al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la stazione appaltante.

Sono a carico dell'Impresa tutte le misure, comprese le eventuali opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni a strutture, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del contratto.

L'onere per il ripristino di strutture o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Impresa, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART. 13) SUBAPPALTI

Il subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 118 del Codice. In ogni caso la richiesta di subappalto dovrà essere inoltrata non meno di 30 (trenta) giorni antecedenti alla data in cui il subappaltatore verrà chiamato a svolgere le prestazioni di competenza. L'importo del o dei contratti di subappalto non potrà superare complessivamente il 30% dell'importo contrattuale.

ART. 14) DISCIPLINA DELLE VARIANTI

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 310 del Regolamento nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Impresa, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del Regolamento medesimo.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

La società, nel rispetto dell'art. 311 del Regolamento potrà richiedere variazioni al contratto nei casi di seguito previsti.

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare dispositivi non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione del servizio.

Nei casi che rendono ammissibili le varianti, la stazione appaltante può chiedere all'Impresa una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un

atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Impresa.

L'Impresa è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra, alle stesse condizioni previste dal contratto.

Qualora le varianti comportino la necessità di contabilizzare prestazioni inizialmente non previste e per le quali il contratto non stabilisce i relativi prezzi unitari, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 163 del Regolamento per quanto compatibili ed applicabili.

ART. 15) VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

Per quanto concerne la verifica della conformità delle prestazioni troveranno applicazione le disposizioni di cui al titolo IV del Regolamento.

ART. 16) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ

E' facoltà della Società di risolvere in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito, ai termini dell'art. 134 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 17) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Tribunale di Trento.

ART. 18) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti:

- a) la relazione Tecnica-Illustrativa;
- b) il Documento sulla valutazione sui rischi da interferenza (DUVRI);
- c) il Modulo Offerta Economica debitamente compilato e sottoscritto dall'Impresa;
- d) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- e) lo Schema di contratto
- f) le polizze di garanzia

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dai documenti che ne formano parte integrante, ivi compreso il Capitolato prestazionale, troveranno applicazione:

- Il Codice;
- il Regolamento;
- il Capitolato Generale;
- tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche;
- le norme del Codice Civile

ART. 19) SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese, imposte, bolli e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto.

I prezzi e gli importi delle prestazioni sono sempre considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata all'Impresa dalla Società, come previsto dalle vigenti norme di Legge (D.P.R. n° 633 del 26 ottobre 1972).

Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 26.04.1986 n°131.

ART. 20) ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale, l'impresa ha comunicato che intende eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto presso, Via, n., località, ritenendo esclusivo Foro competente, In caso di controversia, quello di Trento, sede della Società.

Il domicilio legale suindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata del servizio, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove la Società e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.

ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente verranno trattati esclusivamente per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o da Regolamenti interni.

I dati forniti potranno essere trattati da responsabili o incaricati del trattamento nominati dai rispettivi titolari del trattamento; alcune informazioni potranno essere comunicate per le finalità elencate a istituti bancari per la gestione dei pagamenti; a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; a soggetti, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia; ad Enti ed Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente.

Gli interessati potranno esercitare, in ogni momento e senza formalità, i diritti di cui all'art. 7 del Codice (D.Lgs. 196/2003), rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento e richiedendo l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali che li riguardano ai fini del compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento.

Per la Società appaltatrice il Titolare del trattamento è, con sede in

ART. 22) SISTEMA QUALITA' DELL'IMPRESA

La Società può richiedere l'accesso a tutta la documentazione del Sistema Qualità dell'Impresa inerente la gestione del servizio e l'Impresa ha l'obbligo di fornirla, senza oneri per il Committente.

La Società può eseguire ispezioni ed acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Impresa deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 23) OBBLIGHI ED ONERI DELL'ESECUTORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai fini della sicurezza nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà attenersi a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e dall'informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione e di emergenza e valutazione dei rischi interferenziali ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81, consegnata successivamente all'aggiudicazione della fornitura.

ART. 24) RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Impresa, nell'ambito del rapporto contrattuale con la Società, si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01” e del “Codice Etico e di Comportamento” della Società, consultabili sul sito internet all'indirizzo www.autobrennero.it;
- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità.

L'Impresa si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di vigilanza della Società e del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, la Società avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per l'Impresa di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento, lì

L'IMPRESA

LA SOCIETA'